

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di
personalità giuridica)

Sommario

1	Definizioni	3
2	Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.	5
3	Funzione, principi ispiratori e struttura del modello	6
4	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	7
5	Adozione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo quale causa di esclusione della Responsabilità dell’Azienda	10
5.1	I Compliance programs e le Federal sentencing guidelines statunitensi.....	11
5.2	Elementi fondamentali del Modello.....	12
5.3	Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello.....	12
5.4	Deleghe e poteri	13
5.5	Principi di comportamento generali per i destinatari	13
6	Reati	14
6.1	I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 e 24 bis del D. Lgs. 231/2001)	14
6.2	I reati contro l’imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001)	16
6.3	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001).....	18
6.4	Reati con finalità terroristiche (art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001)	21
6.5	Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001)	21
6.6	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)	23
6.7	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001).....	24
7	Le sanzioni irrogabili all’Azienda	26
8	Approccio Metodologico	27
9	Organismo di vigilanza	30
9.1	Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento.....	30
9.2	Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	31
9.3	Il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza	32
10	Attività di formazione, informazione e sensibilizzazione	33
10.1	La condivisione dei lavori	33
11	Linee guida del sistema sanzionatorio	35
11.1	Lavoratori dipendenti	35
11.2	Membri del Consiglio di Amministrazione.....	36
11.3	Collaboratori esterni	36

1 Definizioni

Azienda/Società: si intende la Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A..

Carta dei Servizi: si intende l'atto in cui si trovano descritti i servizi offerti dall'Azienda e le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni. Assume inoltre i caratteri di strumento di conoscenza e promozione per il cliente.

Cliente: si intende qualsivoglia persona fisica che, rapportandosi con l'Azienda, usufruisce delle prestazioni dalla stessa erogati.

Codice Etico: è il documento ufficiale dell'Azienda che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Codice Etico e Comportamentale: sistema di autodisciplina aziendale costituito dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione Gestione Controllo.

Decreto o D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 20 settembre 2000, n. 300".

Decreto o D.Lgs. 231/2007: Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Destinatari: soggetti dipendenti di CAV S.p.A. in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi collaboratori e società in service.

Enti: Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Linee Guida Confindustria: linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate dal Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di Confindustria.

Modello: modello di organizzazione e gestione, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza OdV: Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Reati: i reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001.

Soggetti in posizione apicale: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.

Soggetti rilevanti: i soggetti la cui attività può essere fonte di responsabilità per l'Azienda, come indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 231/2001.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

Stakeholder: sono quei soggetti il cui apporto è richiesto per la realizzazione della missione aziendale e sociale di CAV o che comunque hanno interesse al suo perseguimento. In senso

generale sono considerati stakeholder tutti coloro i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti o indiretti delle attività dell'Azienda.

Terzi: soggetti che intrattengono con l'Azienda rapporti di collaborazione a vario titolo (consulenti, avvocati esterni, etc.).

2 Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.

La Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. è una società per azioni costituita il 01 marzo 2008 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 2, comma 290, della legge 24.12.2007 n°244 (Legge Finanziaria 2008). Il capitale sociale è pariteticamente suddiviso tra i due soci: ANAS S.p.A. e Regione Veneto.

La CAV S.p.A. ha come scopo sociale la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, dei seguenti tratti autostradali: A4 - Passante di Mestre, A57 - Tangenziale di Mestre e Raccordo per l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

La Società è, altresì, impegnata nel reperimento delle risorse necessarie al rimborso del costo sostenuto dalla concedente ANAS S.p.A. per la realizzazione del Passante Autostradale di Mestre e delle strutture complementari.

Infine la CAV S.p.A. è tenuta alla gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria indicati dalla Regione Veneto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

La struttura operativa della Concessioni Autostradali Venete è di tipo piramidale e prevede l'Amministratore delegato, una Direzione amministrativa; una Direzione tecnica e di Esercizio; un dirigente del Personale. Le Direzioni sono ordinate in Servizi e Uffici.

L'Amministratore delegato coordina e sovrintende tutte le attività svolte dalle Direzioni e dal Dirigente. L'Amministratore delegato si avvale della collaborazione del Servizio di Segreteria Generale.

Il Direttore amministrativo si occupa principalmente dell'attività contabile e amministrativa e dirige i Servizi: Affari gestionali, Contabilità, Acquisti, Controllo elaborazione dati e Affari legali, qualità e privacy.

Il Direttore tecnico e di esercizio si occupa principalmente della gestione della viabilità e della manutenzione delle infrastrutture stradali e dirige i Servizi: Segreteria tecnica, Impianti tecnologici, Manutenzione progetti e lavori, Strategie trasportistiche, Esazione, Viabilità e Sistemi informatici.

Infine, il Dirigente del personale opera in diretta dipendenza dell'Amministratore delegato, si occupa della gestione delle risorse umane e dell'esazione dirigendo il Servizio di Segreteria organizzativa del personale e il Servizio di Esazione.

3 Funzione, principi ispiratori e struttura del modello

Nell'ambito delle iniziative volte al rafforzamento degli elementi identitari, valoriali e di corporate governance la Società ha deciso di avviare un progetto finalizzato alla predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 ma migliora la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che direttamente o indirettamente operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter commettere un reato e, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

Nella predisposizione del presente Modello che, fermo restando la funzione peculiare descritta nei successivi paragrafi, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di corporate governance, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in Azienda in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili.

Le regole, procedure e principi emersi ed esaminati durante le fasi progettuali di definizione del Modello, pur non riportati dettagliatamente nel presente Modello, fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Al fine dell'individuazione dei principi a cui ispirarsi per la redazione del Modello, sono stati analizzati e considerati:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale e organizzativa della Società;
- gli organigrammi aziendali e i regolamenti per le assunzioni;
- le comunicazioni e circolari aziendali al personale;
- il sistema di deleghe e poteri in essere presso la Società;
- il regolamento interno che disciplina le attività e i compiti di controllo delle strutture coinvolte nel processo di investimento e approvvigionamento.

Inoltre, per la redazione del Modello ci si è ispirati alle disposizioni contenute nelle Linee Guida Confindustria e ai requisiti indicati dal Decreto ed ai principi generali previsti per un adeguato sistema di controllo interno, quali:

- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- svolgimento di specifiche attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali;
- comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

4 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Con il Decreto Legislativo 231/2001 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente denominati "Enti") per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse e vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza.

La responsabilità dell'Azienda si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero - sempre nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua sede principale - purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto Legislativo 231 elencava, nella sua stesura originaria, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (artt. 24, 24 bis e 25 del Decreto Legislativo 231) e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316ter c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Successivamente, l'art.6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231 attraverso l'art. 25bis i reati di falsità nummarie.

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto Legislativo 231

il successivo art. 25ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2628 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2623 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.).

Nel prosieguo, l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999) ha inserito nel Decreto Legislativo 231 l'art. 25-quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione".

La legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, mediante l'inserimento dell'art. 25quinques, ha inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti anche ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinques c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Con la legge 3 agosto del 2007, n. 123 il legislatore introduce l'art. 25septies nell'impianto normativo del D.Lgs 231/2001 che estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime che si verificano a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene e salute sul lavoro.

Successivamente l'art. 30 del D.Lgs n. 81/2008 ha confermato la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'intervento normativo è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'Azienda, subordinandola all'esistenza di un *interesse* o *vantaggio* per l'ente.

Da ultimo, in data 7 Luglio 2011, nel D.Lgs. 231 è stato inserito il nuovo articolo Art. 25-undecies (Reati ambientali). L'articolo estende alle Aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali. il provvedimento recepisce le direttive europee 2008/99 e 2009/123CE in merito ai danni ambientali e all'inquinamento.

Le fattispecie di reato introdotte da questo articolo, per le quali le aziende possono essere chiamate a rispondere sono:

- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione;
- scarico acque reflue;
- rifiuti;
- inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- emissioni in atmosfera sostanze lesive dell'ozono;
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti").

5 Adozione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo quale causa di esclusione della Responsabilità dell'Azienda

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver “*adottato ed efficacemente attuato*”, prima della commissione del fatto “*modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del Decreto Legislativo 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Azienda con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento (Struttura organizzativa: Organigramma di dettaglio – Statuto).

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex art. 6 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Azienda in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito “Organismo di vigilanza”);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Azienda “non risponde se prova” che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema “onnipotente”, che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

5.1 I Compliance programs e le Federal sentencing guidelines statunitensi

La normativa si ispira all'esperienza degli Stati Uniti d'America, dove l'ente collettivo – pacificamente incriminabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio – può ottenere una riduzione della sanzione se adotta ed attua un efficace *compliance program*, vale a dire un “programma che è stato ragionevolmente redatto, attuato ed imposto per prevenire e reprimere condotte criminose”.

A livello federale sono state emanate alcune linee guida per consentire ai giudici di valutare se la società ha predisposto un *compliance program* effettivo.

Queste linee guida (entrate in vigore nel novembre 1991) sono espressamente richiamate dalla Relazione governativa al Decreto Legislativo 231 e richiedono sette elementi minimi perché possa configurarsi un effettivo ed efficace programma di attuazione. Ci riferiamo ai seguenti:

1. Definizione di standard e procedure di comportamento.

L'organizzazione deve aver stabilito degli standard e delle procedure di *compliance*, rivolte al personale e ad altri mandatari, che siano ragionevolmente atte a ridurre la possibilità di condotte illegali.

2. Sorveglianza sul sistema.

Ad una o più persone di alto livello, appartenenti all'organizzazione, deve essere assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità agli standard ed alle procedure definite.

3. Vigilanza sul personale.

L'organizzazione deve aver esercitato sufficiente attenzione a non delegare rilevanti poteri discrezionali a persone di cui conosceva – o avrebbe potuto conoscere, mediante l'esercizio dell'ordinaria diligenza – la propensione a svolgere attività illegali.

4. Comunicazione efficace.

L'organizzazione deve aver fatto passi concreti volti a comunicare in maniera efficace standard e procedure a tutto il personale (e/o ad altri mandatari), ad esempio prevedendo la partecipazione a programmi di formazione o distribuendo pubblicazioni che spieghino in termini pratici cosa è richiesto.

5. Monitoraggio e reporting sui fenomeni rilevati (in forma protetta).

L'organizzazione deve aver adottato misure ragionevoli, volte ad ottenere l'effettiva aderenza agli standard, ad esempio utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica ragionevolmente adatti a scoprire condotte in deroga dei dipendenti (e/o ad altri mandatari), ed introducendo e pubblicando un sistema di segnalazioni che consenta al personale (e/o ad altri mandatari) di riferire di casi di violazione di norme (da parte di altri all'interno dell'organizzazione), senza timore di ritorsioni.

6. Meccanismi disciplinari.

Gli standard devono essere resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati meccanismi disciplinari, che comprendano, quando appropriato, anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione.

7. Reazione adeguata in caso di violazioni.

Dopo aver scoperto una violazione, l'organizzazione deve aver compiuto tutti i passi ragionevolmente necessari per dare una risposta appropriata alla violazione stessa e per prevenire l'avverarsi di violazioni simili in futuro; ciò comprende qualunque necessaria modifica al Modello che era stato predisposto, allo scopo di prevenire e scoprire le violazioni di legge.

5.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate dal Decreto Legislativo 231 i punti fondamentali individuati per la definizione di un Modello possono essere così riassunti:

- mappa delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto Legislativo 231 e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi di protocolli in essere e definizione di eventuali implementazioni finalizzate con riferimento alle attività aziendali sensibili alla riduzione del rischio reato;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231 volti a definire la necessità di:
 - o osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - o improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - o richiedere a tutte le imprese partecipate, ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i principi generali del codice etico;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico.

In sede di prima implementazione, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto alla ricognizione delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse della Società.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

Non si sono ritenuti concretamente realizzabili nell'ambito dell'attività della Società i reati transnazionali, reati contro la fede pubblica, reati di market abuse e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

5.3 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231) è rimessa al Consiglio di

Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire il Modello, mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e gli aggiornamenti dello stesso.

5.4 Deleghe e poteri

In linea generale il sistema di controllo della Società si basa su un sistema di deleghe e di procure formalizzato ed adeguatamente comunicato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono:

- tutte di promanazione del Consiglio di Amministrazione;
- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe sono coerenti con la posizione nell'organigramma e con le responsabilità attribuite e sono costantemente aggiornate per adeguarle ai mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega definisce in modo specifico:

- i poteri del delegato;
- il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati, coerenti con gli obiettivi aziendali;
- i poteri di spesa, coerenti con le funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- le procure generali descrivono i poteri conferiti e sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti numerici;
- le modalità di aggiornamento delle procure sono descritte in apposita procedura.

5.5 Principi di comportamento generali per i destinatari

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano:

- il Codice Etico;
- le disposizioni del Modello;
- le procedure e i protocolli aziendali.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative interne, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

6 Reati

Si fornisce di seguito una descrizione sintetica dei reati la cui commissione da parte di dipendenti e collaboratori dell'Azienda (rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza) può determinare, al ricorrere dei presupposti del Decreto Legislativo 231, l'insorgenza della responsabilità amministrativa di CAV S.p.A. prevista dal citato Decreto.

L'elenco e la descrizione si soffermano sui reati considerati di maggior rischio di commissione nella specifica attività svolta dalla CAV S.p.A.

6.1 I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 e 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

Per i reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione s'intendono:

- la malversazione a danno dello Stato;
- l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- la truffa;
- la frode informatica.

Il reato di malversazione a danno dello stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono state erogate.

L'ipotesi criminosa si caratterizza, pertanto, per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese alla erogazione.

316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato. — Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. — Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro Euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Con riferimento al reato di malversazione, occorre chiarire che, con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire, non tanto alla natura

dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata, quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 231, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui sia lo Stato o altro Ente Pubblico sia il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta.

640 c.p. Truffa. — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno Euro a milletrentadue Euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove Euro a millecinquecentoquarantanove Euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

640bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che per sistema informatico deve intendersi l'hardware ed il software nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità del sistema (stampanti, video, scanner, tastiere, ecc.), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati tra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e non quella di frode informatica ex. art. 640 c.p.

640ter c.p. Frode informatica. — Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno Euro a milletrentadue Euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove Euro a millecinquecentoquarantanove Euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

6.2 I reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001)

Per i reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione s'intendono:

- la concussione;
- la corruzione.

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri al fine di conseguire o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario stesso un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

317 c.p. Concussione. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il reato di corruzione consiste, invece, in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (corruzione propria) ovvero conforme ai propri doveri (corruzione impropria). Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal funzionario (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal privato (c.d. corruzione attiva).

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria tra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo; la differenza rispetto alla concussione è che quest'ultima presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio — Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. — Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

319ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. — Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. — Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

321 c.p. Pene per il corruttore. — Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

322 c.p. Istigazione alla corruzione. — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra richiamati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio, vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art. 322bis del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- funzionari ed agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri ed addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

6.3 Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

I reati societari sono illeciti che possono essere commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile della redazione dei documenti (cioè il Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il Bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione).

Al riguardo va tenuto presente che, spesso, il Consiglio di Amministrazione non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza di un gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di soggetti, tra i suoi componenti, con deleghe operative.

Va sottolineato inoltre che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali.

È altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da sottoposti dei responsabili di funzione, dotati di un potere discrezionale, anziché circoscritto.

In tutte le ipotesi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti qualificati (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio, inserendolo nella comunicazione sociale. Infatti, trattandosi di reati propri è indispensabile la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Nella diversa fattispecie di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell'amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o di partecipazioni realizzate nell'interesse dell'impresa) la responsabilità dell'Azienda non potrà escludersi (ex. art. 5 Decreto Legislativo 231).

2621 c.c. False comunicazioni sociali. — Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

2623 c.c. Falso in prospetto. — Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. — I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2625 c.c. Impedito controllo. — Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329,00 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

2626 c.c. *Indebita restituzione dei conferimenti.* — *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

2627 c.c. *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.* — *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2628 c.c. *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.*

— *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2629 c.c. *Operazioni in pregiudizio dei creditori.* — *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

2632 c.c. *Formazione fittizia del capital.* — *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

2633 c.c. *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.* — *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2636 c.c. *Illecita influenza sull'assemblea.* — *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

2637 c.c. *Aggiotaggio.* — *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità*

patrimoniale di banche o di gruppi bancari , è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

— Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero , ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti , in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

6.4 Reati con finalità terroristiche (art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001)

Si tratta di alcune fattispecie previste dal codice penale (es. art. 270bis c.p., art. 280 c.p., art. 289bis c.p.), in leggi speciali e comunque commesse in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York, che obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti con i quali un soggetto "by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used in full or in part" al fine di:

- compiere un atto che rappresenti una offesa secondo la lista dei Trattati indicati in allegato alla Convenzione;
- compiere un atto voluto a provocare la morte o lesione ad un civile, ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire o di costringere un Governo o un'Organizzazione Internazionale a fare o a non fare qualcosa.

6.5 Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001)

600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. — *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

600bis c.p. Prostituzione minorile. — Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 554.937,00 Euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a cinquemilacentosessantaquattro Euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

600ter c.p. Pornografia minorile. — Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822,00 Euro a 258.228,00 Euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582,00 Euro a 51.645,00 Euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549,00 Euro a 5.664,00 Euro.

600quater c.p. Detenzione di materiale pornografico. — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549,00 Euro.

600quinqües c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. — Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 Euro a 554.937,00 Euro.

601 c.p. Tratta di persone. — Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

6.6 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), introdotto dall'art. 9 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 – (Responsabilità amministrativa dell'Azienda dipendente da illecito penale) e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, 231, è sostituito dal seguente: <<Articolo 25-septies – (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi>>.

Art. 589 c.p. : Omicidio colposo. – Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - 1.E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle

lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 31.

6.7 Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001)

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE e che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D.lgs. n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.lgs. n. 152/2006;

2) dall'art. 256, comma 3 D.lgs. n. 152/2006;

3) dall'art. 260 D.lgs. n. 152/2006;

4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D'A., in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D.lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. n. 152/2006);

b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

7 Le sanzioni irrogabili all'Azienda

Ai sensi del Decreto Legislativo 231, le sanzioni irrogabili all'Azienda per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote. L'importo di una quota, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, va da un minimo di € **258,23** ad un massimo di € **1.549,37**.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Azienda nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Azienda allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Azienda ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti all'altrui direzione qualora la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'Azienda, già condannata in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Azienda ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'Azienda.

Nei confronti dell'Azienda è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

8 Approccio Metodologico

In considerazione di quanto indicato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231 e delle linee guida emanate dalle Associazioni di categoria nonché degli standard internazionali di *compliance*, la costruzione del Modello ha richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) mappatura delle aree di rischio, mediante **Diagrammi di flusso dei processi** generali aziendali e successiva analisi di ciascun processo individuato dalla mappa dei processi generali;
- 2) analisi dell'attuale Modello organizzativo, gestionale e di controllo ed individuazione dei principali punti di debolezza, mediante analisi realizzata con la compilazione di **Schede Rischio** per ciascuna attività nella quale sia possibile la commissione di uno o più reati contemplati nel D.lgs 231; ciascuna Scheda Rischi è composta dal seguente contenuto:
 - il processo al quale appartiene l'attività analizzata;
 - la fase/sottoprocesso nel cui ambito si svolge l'attività;
 - la descrizione dell'attività;
 - l'individuazione dei responsabili dello svolgimento dell'attività;
 - la modalità di svolgimento dell'attività e/o possibili modalità di commissione del reato;
 - la descrizione del pericolo (reati previsti da D.lgs 231) che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento;
 - le misure di prevenzione e controllo adottate;
 - la valutazione dei rischi individuati nello svolgimento dell'attività, presa dall'analisi dei rischi (vedi successiva **Valutazione del Rischio**);
 - le misure di prevenzione e controllo da adottare per ridurre il rischio.
- 3) definizione degli interventi di adeguamento del Modello organizzativo e gestionale al fine di prevenire e di contrastare ragionevolmente i rischi di cui al punto 1), mediante l'inserimento sulla **Scheda Rischi** delle misure di prevenzione e controllo da adottare per ridurre il rischio.

La mappatura delle aree di rischio ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie ad individuare le attività a rischio/sensibili e i comportamenti per i quali è prevista una responsabilità di CAV S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 231.

A seguito di tale analisi è stata effettuata la **Valutazione del Rischio** mediante le seguenti attività:

- a) individuazione delle aree aziendali correlando ad ognuna di esse le attività/processi sensibili ai fini del Decreto Legislativo 231 ed individuando delle ipotesi di reato possibili;
- b) le ipotesi di reato sono state aggregate e correlate mediante una matrice alle aree/funzioni aziendali al fine di evidenziare quali aree siano maggiormente sensibili a quali ipotesi di reato;
- c) partendo dalle attività sensibili ai fini del Decreto Legislativo 231 è stata assegnata, a ciascuna attività che potrebbe produrre un reato, una magnitudo di **Gravità** sulla base del seguente criterio:
 - **(A) Scala della gravità del reato ad personam (C.P.):** 1 sanzione amministrativa o arresto Bassa (B) - 2 reclusione da 6 mesi fino a 4 anni Medio Bassa (MB) - 3 reclusione da 2 anni fino a 5 anni Medio Alta (MA) - 4 reclusione da 4 anni fino a 12 anni Alta (A).

- **(B) Scala della gravità del danno per l'azienda:** 1 fino a 130 quote Bassa (B); 2 fino a 400 Medio Bassa (MB); 3 fino a 800 Medio Alta (MA); 4 fino a 1000 Alta (A)
- **Gravità complessiva:** considera la gravità del reato penale associata alla gravità del danno che lo stesso arreca all'Azienda ed è il risultato del prodotto del fattore A x il fattore B. (**A x B**).
Gravità: inferiore o uguale a 3 Bassa (B) - compresa tra 4 e 6 Medio Bassa (MB) - compresa tra 8 e 12 Medio Alta (MA) - Uguale a 16 Alta (A).

- d) Analogamente a quanto effettuato per l'assegnazione della magnitudo per la gravità si è proceduto all'individuazione delle misure di contrasto o di controllo adottate dall'Azienda. A ciascuna di esse è stato assegnato un indice di capacità delle stesse di ridurre, controllare e contrastare l'evento determinando la **Probabilità** che l'attività illecita possa accadere;
- e) infine considerando la **Gravità** del reato e la relativa **Probabilità** di accadimento è stata prodotta una matrice che correla le ipotesi di reato alle varie aree aziendali valutandone il **Rischio** (**R = G x P**). La matrice consente mediante una lettura in orizzontale di valutare per ciascuna attività sensibile ai sensi del Decreto Legislativo 231 l'esposizione al rischio di reato dell'Azienda nel suo complesso. La stessa matrice consente mediante una lettura in verticale dei dati di valutare per ciascuna Funzione quale sia la propria esposizione complessiva alle possibili ipotesi di reato evidenziando quali fra di esse è più soggetta a rischio di commissione di reati.

La modalità appena descritta trova evidenza nel documento “**Valutazione del rischio D.lgs 231/2001**”, consistente in:

- diagramma generale processi aziendali;
- diagramma processi:
 - Consiglio di Amministrazione e Presidente;
 - Amministratore Delegato;
 - Direzione Personale;
 - Direzione Tecnica Esercizio;
 - Direzione Amministrativa;
 - Processo Viabilità;
 - Processo Confort;
 - Processo Esazione;
 - Processo Manutenzione;
 - Processo Approvvigionamento;
 - Processo Personale;
 - Processo Patrimonio;
 - Processo Consuntivo;
- Schede Rischi per ciascun Processo e/o sottoprocesso e/o attività,

il tutto allegato al presente Modello (**Allegato 1**) e facente parte integrante dello stesso.

L'analisi dell'attuale Modello organizzativo, gestionale e di controllo ha lo scopo principale di valutare il sistema esistente all'interno di CAV S.P.A. e il suo eventuale adeguamento, secondo il criterio della capacità di contrastare efficacemente e/o di ridurre ad un livello accettabile i rischi di commissione dei reati ipotizzati. A tal fine, partendo dalla mappatura delle aree di rischio, si è proceduto a rilevare ed analizzare i vigenti sistemi di organizzazione, gestione e controllo a supporto di ciascun processo/attività critica (organigrammi, poteri e

deleghe, procedure organizzative ed informatiche) al fine di individuare aree di miglioramento rispetto all'esigenza di prevenzione dei comportamenti illeciti ex. Decreto Legislativo 231.

Il disegno del Sistema organizzativo, gestionale e di controllo a presidio dei rischi/reati ha lo scopo principale di allineare il modello esistente ai requisiti del Decreto Legislativo 231.

A tal fine sono state pianificate le seguenti attività:

1. predisposizione di un "Codice etico e di condotta";
2. definizione di un sistema sanzionatorio allineato a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 231;
3. definizione delle procedure di controllo a presidio del Modello organizzativo e di controllo, mediante l'implementazione di un Sistema di gestione per la Qualità che tenga conto anche delle problematiche relative alla materia in esame;
4. individuazione delle strategie di comunicazione e diffusione del Modello;
5. previsione di meccanismi di aggiornamento periodico del Modello.

9 Organismo di vigilanza

9.1 Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 individua un ulteriore requisito affinché l'Azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento".

Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Azienda, in particolare a quelli esecutivi.

I requisiti che l'organo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. Autonomia e indipendenza: l'organismo di vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporto di staff con il vertice operativo aziendale.
2. Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
3. Continuità di azione: tale requisito, nell'escludere che la considerata funzione di controllo possa essere esercitata dal collegio sindacale, impone una presenza costante in azienda dell'organismo di vigilanza.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza redigere un regolamento di gestione dell'Organo stesso (Allegato 2) che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal Decreto, adotta il Modello, individua e nomina il proprio Organismo di Vigilanza (OdV) individuandone i componenti alla luce dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione voluti dal D.Lgs. 231.

A tale Organo sono conferiti tutti i poteri necessari al compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso, conferendogli altresì le responsabilità attribuite dal Decreto; nonché l'incarico di curarne l'aggiornamento.

Nello svolgimento della propria funzione l'Organismo di Vigilanza, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento di alcune attività di controllo, potrà avvalersi, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

In caso di temporaneo impedimento dell'Organismo di Vigilanza, di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la nomina.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, ed è comunque rinnovabile.

Nell'organigramma aziendale, l'OdV risponde al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV verrà assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale di CAV S.p.A..

9.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza (OdV) possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni è consigliabile che l'Organismo di Vigilanza sia dotato di uno staff che lo supporti nell'espletamento delle sue funzioni e disponga di una serie di poteri e prerogative necessari per garantire la vigilanza e l'aggiornamento continuo del Modello.

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole Funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata.

Nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

In particolare sono previste:

- 1) verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- 2) verifiche dei processi: periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia dei Protocolli e degli altri strumenti organizzativi, anche attraverso:
 - un riesame delle situazioni analizzate;
 - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - le richieste o segnalazioni pervenute.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

I dipendenti di CAV S.P.A. sono tenuti a collaborare con l'OdV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

La segnalazione di eventuali violazioni delle procedure previste nel presente Modello può essere inoltrata a CAV S.P.A. – Responsabile dell'OdV – via Bottenigo 64 A – 30175 Marghera (Venezia).

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'OdV potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

9.3 Il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'obbligo di informazione all'OdV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.lgs. 231 è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a consentirgli di migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso al suo prudente apprezzamento di stabilire in quali casi attivarsi.

Tutte le Aree Organizzative sono tenute a portare a conoscenza dell'OdV, qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza con l'attuazione del Modello.

All'OdV devono essere comunicate le eventuali informative concernenti:

- qualsiasi tipologia di documenti dai quali si evinca la pendenza di indagini per i reati di cui al D.lgs 231, anche contro ignoti;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dipendenti o dei dirigenti in relazione ad un procedimento per i reati di cui al D.lgs 231;
- i rapporti e la documentazione rilevante predisposti dai responsabili delle unità organizzative nell'esercizio delle loro attività di controllo, dai quali possono emergere profili di contrasto con le disposizioni di cui al D.lgs 231;
- le decisioni conclusive dei procedimenti disciplinari;
- le anomalie o atipicità rilevanti riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, nelle aree di attività a rischio che richiedono interfaccia con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV redige con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del Modello, per ogni area aziendale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

I responsabili delle aree sono tenuti all'individuazione e alla trasmissione all'OdV di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

10 Attività di formazione, informazione e sensibilizzazione

L'Azienda procede alla diffusione del Modello unitamente al Codice Etico, con le modalità di seguito individuate:

- consegna al Collegio sindacale. Il Collegio evidenzia formalmente la ricezione e l'accettazione dei documenti;
- trasmissione ai dipendenti di CAV S.P.A. con l'indicazione che i documenti sono da ritenersi vincolanti per tutti i dipendenti;
- trasmissione all'organo amministrativo delle Società controllate e/o collegate di CAV S.P.A., affinché tale organo adotti i documenti con apposita delibera e prenda le determinazioni che riterrà più opportune con riferimento al coordinamento delle attività dell'OdV al suo interno;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- trasmissione al Collegio sindacale, ai dipendenti, ai collaboratori e alle società controllate o collegate del Codice Etico e del Modello eventualmente aggiornati;
- informativa a collaboratori esterni e fornitori della adozione del Codice e del Modello e inserimento nei contratti di una clausola del seguente tenore: *“Codice Etico e di Condotta e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: CAV S.P.A., nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico. Tale codice è pubblicato sul sito internet di CAV S.p.A. (www.cavspa.it.) Inoltre CAV S.P.A. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello è considerata azione illecita e pertanto potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione in danno del presente contratto”*.

10.1 La condivisione dei lavori

Il principale obiettivo di questa fase è la presa di coscienza, da parte di tutti gli interlocutori aziendali, della rilevanza dei principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello nello svolgimento di ciascuna attività aziendale. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso una serie di iniziative di diffusione ed informazione articolate su più livelli a seconda dei Destinatari cui sono rivolte.

Queste attività devono essere formalizzate in un Piano di Informazione e Formazione.

Il Codice Etico e il Modello deve essere pubblicato in versione integrale sul sito intranet aziendale e sul sito internet aziendale. La disponibilità del Codice Etico in copie cartacee e delle versioni elettroniche deve essere comunicata ai Destinatari anche tramite avvisi affissi nelle bacheche aziendali o in appositi spazi fisici preposti alla comunicazione interna e/o esterna.

La diffusione del Codice Etico e del Modello deve essere preceduta ed accompagnata da attività formative specifiche volte ad informare i Destinatari sulle attività svolte per implementare il Codice Etico e del Modello, illustrarne i contenuti, farne comprendere l'importanza e raccogliere eventuali proposte che dovessero emergere durante lo svolgimento degli incontri.

Dette attività devono essere dettagliatamente illustrate e pianificate in apposito documento e/o verbale. In particolare, ai fini della condivisione dei valori, è necessario che vengano indicati tutti gli interventi informativi da effettuare specificando per ognuno di essi:

- tempistica prevista;

- area e/o servizio dove si effettua l'intervento;
- individuazione di chi terrà l'intervento;
- programma dettagliato di ogni intervento.

La partecipazione dei Destinatari alle attività informative deve essere documentata e verificabile.

In caso di nuove assunzioni, successive alla delibera di approvazione del Codice Etico e del Modello, viene consegnata copia cartacea del Codice Etico e conservata la documentazione di consegna.

Per i nuovi assunti deve essere prevista apposita attività formativa in materia.

Tutti i Terzi devono ricevere comunicazione dell'adozione del Codice Etico e del Modello da parte dell'Azienda, contenente:

- riferimento esplicito alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rimando, per la consultazione del testo, al sito internet aziendale;
- esplicita richiesta di adesione ai principi etici enunciati nel Codice Etico nel compimento dei contratti con l'Azienda.

La documentazione relativa alla presa visione e accettazione del Codice Etico sarà conservata presso il Servizio Affari Legali, Qualità e Privacy.

11 Linee guida del sistema sanzionatorio

Un efficiente sistema disciplinare rappresenta un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello così come previsto dall'art. 6, par. 2, comma "e" del Decreto.

I suoi contenuti costituiscono, in ogni caso, oggetto di formazione verso dipendenti, collaboratori e tutti i portatori di interesse, così come il presente Modello e il D.Lgs. 231/01. Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello è perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira CAV S.P.A. ed in quanto potenzialmente foriero di responsabilità amministrative.

Le violazioni del Modello costituiscono lesione del rapporto fiduciario con CAV S.p.A. ed integrano un illecito disciplinare: l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per CAV S.P.A. e saranno adottate nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Il Sistema disciplinare, individuate le possibili infrazioni, descrive le tipologie di sanzioni applicabili, differenziate in base alla categoria di appartenenza del soggetto responsabile dell'illecito, tenuto conto delle leggi vigenti e dei contratti che regolano i rapporti di lavoro:

- contratti nazionali collettivi che disciplinano le diverse categorie di appartenenza dei lavoratori;
- Legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7 Sanzioni disciplinari;
- Legge 604 del 15 luglio 1966 (Norme sui licenziamenti individuali);
- Libro V Codice Civile, art. 2104 Diligenza del Prestatore di lavoro, art. 2105 Obbligo di fedeltà, art. 2106 Sanzioni disciplinari, art. 2118-2119 Licenziamento con e senza preavviso, art. 2392 Responsabilità (degli Amministratori) verso la società, art. 2409 Denuncia al tribunale, art. 2409-sexies Responsabilità (dei controllori e delle società di revisione).

La definizione del sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Azienda.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 del codice civile. L'Allegato 3 presenta il codice sanzionatorio.

11.1 Lavoratori dipendenti

È fatto obbligo ad ogni dipendente di CAV S.P.A. di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'Azienda osservando le procedure interne previste dal Modello.

In particolare il dipendente potrà incorrere:

- nel rimprovero verbale o scritto qualora commetta una infrazione alle previsioni del Modello considerata di minima gravità dagli organi competenti a deliberare sulla sanzione applicabile;
- nella multa qualora violi più volte le previsioni del presente Modello e qualora le singole violazioni vengano considerate di minima gravità dagli organi competenti a deliberare sulla sanzione applicabile;
- nella sospensione del servizio e dalla retribuzione qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello vengano considerate di maggiore gravità dagli organi competenti a

deliberare sulla sanzione applicabile ed espongono CAV S.P.A. a una oggettiva situazione di rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231;

- nel licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso qualora, nelle attività considerate a rischio, ponga in essere uno o più comportamenti non conformi a quanto espressamente previsto dal Modello e diretti in modo univoco alla commissione di un reato rilevante ai sensi del D.lgs 231;
- nel licenziamento senza preavviso qualora, nelle attività considerate a rischio, ponga in essere uno o più comportamenti, non conformi a quanto espressamente previsto dal Modello e costituente reato rilevante ai sensi del D.lgs 231.

Il tipo e l'intensità delle sanzioni sopra richiamate sono applicate in relazione a:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- alle mansioni del lavoratore;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Si precisa che la commissione o il tentativo di commissione di reati, di cui agli artt. 24, 25, 25bis, 25ter, 25quater e 25quinquies del D.Lgs. 231, costituisce illecito disciplinare grave.

Ai Dirigenti sono applicate le misure più idonee in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

L'OdV verifica l'inerenza dell'infrazione alle previsioni del Modello e, in caso di esito positivo, può esprimere un parere non vincolante sulla tipologia e sull'entità della sanzione applicabile.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

11.2 Membri del Consiglio di Amministrazione

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere anche del Collegio Sindacale provvederà ad adottare le opportune iniziative e, nei casi gravi di infrazioni di adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

Il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni. Qualora le violazioni commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale da impedire all'Organo in questione di deliberare, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'Assemblea per l'adozione delle misure necessarie.

11.3 Collaboratori esterni

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare, a giudizio delle unità organizzative aziendali e sentito l'OdV, pregiudizio a CAV S.P.A. verranno sanzionati con la risoluzione in danno del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni provocati all'Azienda.